



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE DI
MONTENERO DI BISACCIA

Prot. 2015/00010254

del 30-11-2015

PARTENZA - SINDACO

PROT. N.



ORDINANZA N. 30

IL SINDACO

VISTO la nota dell'azienda Molise Acque datata 29/11/2015, pervenuta al protocollo comunale al n. 10241 il 30/11/2015, con la quale è stato comunicato la non potabilità dell'acqua erogata dal potabilizzatore Liscione a causa del perdurare della torbidità elevata dell'acqua in ingresso;

ATTESO che la suddetta nota costringe ad agire in via cautelativa, ripristinando il divieto di usare l'acqua corrente come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali per l'intero territorio comunale servita dalla medesima rete di approvvigionamento, ad eccezione della c.da. Padula;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione procedente;

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n., 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dell'art. 13 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962");

VISTI - il Testo Unico in materia di leggi sanitarie; - l'art. 50, V comma, del D. Lgs. n. 267/2000; - l'art. 5 del D.M. del 2703/1991; - il D.Lgs. n. 31/2001; - gli artt. 7 e ss, Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

E' VIETATO, in tutto il territorio di Montenero di Bisaccia, eccetto c.da Padula, sino a nuovo ordine, l'uso e consumo dell'acqua a scopo potabile, in particolare l'uso dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali;

INFORMA

che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena, nelle zone interessate, saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, al consumo dell'acqua come bevanda o per la preparazione dei cibi, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti

DISPONE

che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando al Comando di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari, nonché:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montenero di Bisaccia;
- pubblicata sul sito internet del Comune di Montenero di Bisaccia;

nonché trasmessa all'A.S.Re.M. – Dipartimento di Prevenzione ed all'A.R.P.A.M..

La presente ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza e competenza al Comando di Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Campobasso o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione.

Montenero di Bisaccia, 30/11/2015



IL SINDACO

(Avv. Nicola TRAVAGLINI)